

Introduzione allo studio della giustizia amministrativa

Corso di formazione per Praticanti Avvocati

Avv. Alfredo Codacci-Pisanelli

**Roma, 24 ottobre 2011
Palazzo della Giustizia**

Introduzione allo studio della giustizia amministrativa

Indice I parte

Le funzioni sovrane

Il Diritto Amministrativo

Il sistema italiano di Giustizia Amministrativa

Giustizia amministrativa e Costituzione repubblicana

Completamento del sistema di giustizia amministrativa

Diritto soggettivo e interesse legittimo

I motivi di ricorso

I ricorsi amministrativi

La motivazione del provvedimento amministrativo

La discrezionalità amministrativa

Introduzione alla studio della Giustizia Amministrativa

Indice II parte

Esame e studio della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 13361/2007: Speciale c/
Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri:

- atto impugnabile; atti di alta amministrazione e di indirizzo politico;
- Incarichi dirigenziali; revoca dalle funzioni di Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90;
- risarcimento del danno; in particolare danno all'immagine.

Le funzioni sovrane

Teoria della divisione dei poteri

Potere Legislativo

Potere amministrativo (o esecutivo)

Ordine giurisdizionale (art. 104 Cost.)

Montesquieu: “L’esprit des lois”: “giudicare
l’Amministrazione significa amministrare”

Il Diritto Amministrativo

- 1) L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
- 2) La tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione: la Giustizia Amministrativa

Giustizia: *“unicuique suum”*

“Constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”

Il sistema italiano di giustizia amministrativa

1861: L'unità d'Italia e l'unificazione degli ordinamenti giuridici.

La legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E:

- 1) Abolisce i Tribunali speciali del Contenzioso Amministrativo (L.A.C.);
- 2) Devolve al Giudice Ordinario tutte le cause nelle quali si faccia questione di "un diritto civile o politico", comunque vi possa essere interessata la P.A.;
- 3) Limita il potere di cognizione del G.O. sugli atti amministrativi: il giudice può conoscere solo "gli effetti dell'atto in relazione all'oggetto dedotto in giudizio";
- 4) Il G.O. applicherà gli atti amministrativi "in quanto conformi alle leggi";
- 5) "gli affari non compresi" nell'articolo precedente (i diritti civili e politici) non hanno tutela giurisdizionale;
- 6) Attribuisce al Consiglio di Stato i conflitti di attribuzione tra P.A. e G.O.

Il sistema italiano di giustizia amministrativa *prosegue*

Dal Giudice Unico alla istituzione del “Giudice Amministrativo”.

Pasquale Stanislao Mancini: *“Che cosa ha sofferto il cittadino ... semplicemente una lesione di interessi? Ebbene ch’ei si rassegni!”*.

L. 31 marzo 1877 n. 3761: la competenza a conoscere i conflitti di attribuzione tra P.A. e G.O. viene trasferita alle S.U. della Corte Suprema di Cassazione.

L. 31 marzo 1889 n. 5992: istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato competente a decidere sui ricorsi “per incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge” contro atti amministrativi. Il procedimento si concludeva con una “decisione”.

Il sistema italiano di giustizia amministrativa *prosegue*

Venivano esclusi dai ricorsi alla IV Sezione del C.d.S. gli atti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Cerimonia di apertura della IV Sezione: si impedisce al neonominato Presidente Silvio Spaventa di pronunciare il discorso introduttivo (pubblicato postumo dall'Avv. Rizzo nel 1910).

L. 1 marzo 1890 n. 683: istituisce le Giunte Provinciali Amministrative e chiarisce che le funzioni esercitate dalle G.P.A. e dalla IV Sezione del C.d.S. sono "giurisdizionali".

Scialoja: *"ogni atto di amministrazione è un atto di volontà ... ogni atto giurisdizionale consiste in un giudizio"*

Il sistema italiano di giustizia amministrativa *Prosegue*

L. 7 marzo 1907 n. 62: istituisce la V Sezione del Consiglio di Stato con estensione del sindacato al “merito amministrativo” (contrapposto alla mera “legittimità”).

R.D. 26 giugno 1924 n. 1054: T.U. delle norme sul Consiglio di Stato, rimasto in vigore fino all’approvazione del Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

Giustizia amministrativa e Costituzione repubblicana

Art. 24: "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

Art. 103: "Il Consiglio di Stato e gli altri organi di G.A. hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della P.A. degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi".

Art. 111: "... Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

Giustizia amministrativa e

Costituzione repubblicana *prosegue*

Art. 113: “Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della P.A. nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.

Art. 125: “... Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione”.

Completamento del sistema della della giustizia amministrativa

1967 e 1968: la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità delle funzioni giurisdizionali svolte delle G.P.A. (Sent. 30/1967 e 33 e 49/1968).

L. 6 dicembre 1971 n. 1034: Istituzione dei T.A.R. come Giudici Amministrativi di I grado.

Per la prima volta viene usato il termine "sentenza".

Diritto Soggettivo e interesse legittimo

Sono entrambe posizioni di vantaggio riconosciute ad un soggetto dall'ordinamento in ordine a un bene, ma:

- Nel diritto soggettivo la tutela è specifica e diretta;
- Nell'interesse legittimo la tutela è occasionale e indiretta (interesse alla legittimità degli atti amministrativi).

Risarcibilità del danno conseguente alla lesione di interesse legittimo.

Diritto soggettivo e interesse legittimo

Prosegue

Interessi di fatto: non tutelati dall'ordinamento.

Titolarità dell'interesse legittimo:

- a) Interessi di soggetti qualificati.
- b) Interessi diffusi: detti anche acefali.
- c) L'azione popolare" (oggi "class action").

I motivi di ricorso

L'incompetenza e la violazione di legge

I. Incompetenza: diversi significati:

a) aveva il significato di “giustiziabilità” dell’atto, ovvero di conoscibilità da parte del Giudice e di conseguente sindacabilità;

b) Oggi si intende distribuzione dei compiti nell’ambito di un’unica funzione sovrana.

II. Violazione di legge: è la diretta conseguenza del principio di legalità dell’azione amministrativa (*in claris non fit interpretatio*).

(Violazione delle leggi sulla competenza?)

I motivi di ricorso

L'eccesso di potere

Si ha quando un potere conferito dalla legge viene esercitato in modo improprio e comunque difforme dal fine voluto dal legislatore.

Figure sintomatiche sviluppate dalla giurisprudenza:

- Per carenza di pubblico interesse;
- Per manifesta ingiustizia;
- Per vizio del procedimento;
- Per sviamento (*detournement de pouvoir*)
- Per illogicità manifesta;
- Per violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A.;
- Per disparità di trattamento;
- Etc.

I ricorsi amministrativi

Ricorsi giurisdizionali e ricorsi amministrativi.

Garanzia della tutela del contraddittorio, della partecipazione del ricorrente al procedimento.

D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

a) Ricorso in opposizione;

b) Ricorso gerarchico;

c) Ricorso gerarchico improprio;

d) Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

La motivazione del provvedimento amministrativo

Art. 111 Cost.: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

Nulla è previsto in Costituzione per i provvedimenti amministrativi.

L'eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione è una creazione della giurisprudenza amministrativa (*jus pretorium*). La congruità della motivazione deve essere proporzionale all'effetto dell'atto sulla sfera di interessi del soggetto al quale l'atto è diretto.

Il legislatore è finalmente intervenuto con la L. 7 agosto 1990 n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. E' una legge fondamentale per la tutela del privato nei confronti della P.A. che inserisce nel nostro ordinamento – tra l'altro – l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

La discrezionalità amministrativa

E' uno dei concetti fondamentali del diritto amministrativo.
“Valutazione comparativa di più interessi secondari in relazione all'interesse primario stabilito dalla norma” (M. S. Giannini).

Distinzione tra atti vincolati e atti discrezionali.

Il vizio di eccesso di potere può configurarsi solo con riferimento agli atti discrezionali.

Discrezionalità amministrativa ed eccesso di potere sono due concetti strettamente collegati tra loro.

Il Parte

Esame della sentenza del T.A.R. Lazio n. 13361/2007

Atto impugnabile. Atto di alta amministrazione e di indirizzo politico.
Sindacabilità. Individuazione dei vizi di legittimità (diversi dal merito).

Pubblico impiego: provvedimento di nomina di un soggetto quale
Comandante Generale della G.d.F.. Presuppone l'espressa e formale
revoca del precedente interessato.

Mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato ex
art. 7 L. 241/90: illegittimità.

Risarcimento del danno all'immagine: rigetto della domanda. L'effetto
negativo della diffusione della notizia del decreto di revoca dell'incarico di
Comandante Generale della G.d.F. viene neutralizzato dall'effetto positivo
dato della pubblicazione e risonanza della sentenza del T.A.R. che
accoglie il ricorso in esame.

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da X rappresentato e difeso dall'Avv. Y ed elettivamente domiciliato in Roma,

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici si domicilia

PER L'ANNULLAMENTO

del decreto con cui il ricorrente è stato rimosso dalle funzioni di Comandante Generale della G.d.F. ed è stato sostituito dal controinteressato Z, nonché d'ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra e per quanto di competenza di questo Giudice, del documento politico presentato dal Ministro dell'Economia nell'allocuzione davanti al Senato

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente al risarcimento del danno da lui subito per effetto del DPR impugnato.

FATTO

Il Dott. X dichiara di essere stato nominato Comandante Generale della G.d.F. Rende altresì noto che il Governo non lo revocò a suo tempo, pertanto il suo incarico dirigenziale è confermato fino alla naturale scadenza, ossia il compimento di 65[^] anno d'età.

Fa presente che durante l'estate 2006 insorsero alcuni screzi tra lui e il Viceministro dell'Economia.

Con decreto del 1 giugno 2007 il Ministro dell'Economia lo ha convocato per rivolgergli la richiesta di dimissioni dalle funzioni di Comandante Generale del Corpo, offrendogli in cambio la nomina a Consigliere della Corte dei Conti. Il Dott. X ha declinato tale offerta ma, nel frattempo, con DPR dello stesso giorno veniva sostituito nelle predette funzioni dal Gen. Z.

Il Ministro ha reso note le ragioni solo nel corso di un'allocuzione presentata al Senato con cui ha contestato al Dott. X varie inadempienze e – a suo dire – slealtà.

Il ricorrente deduce in punto di diritto:

- A) l'illegittimità della cessazione dal servizio per violazione di legge.
- B) L'inesistenza di una legittima causa di rimozione.
- C) La violazione del procedimento di revoca, delle prescritte garanzie partecipative e di contraddittorio, di contestazione degli addebiti.
- D) La natura sostanzialmente sanzionatoria di detta revoca implicita giustificata dal Ministro solo *ex post* e in una sede politica.
- E) La mancanza di un provvedimento di revoca distinto da quello di nomina del controinteressato.
- F) La violazione dell'art. 3 L. 241/90 e assenza di ogni dimostrazione di urgenza.
- G) La violazione dell'art. 21/quinquies della L. 241/90, omessa valutazione di interesse pubblico e assenza di istruttoria.
- H) L'eccesso di potere per contraddittorietà, per manifesta incongruenza e illogicità e per sviamento.

Resistono in giudizio le Amministrazioni intimare e il controinteressato, che concludono per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Viene all'esame del Collegio l'impugnazione, spiegata dal Dott. X, del provvedimento con cui è stato sostituito nelle funzioni di Comandante Generale della G.d.F. dal Gen. Z, e gli atti e i documenti preparatori di detto provvedimento.

Il Dott. X era stato nominato Comandante Generale della G.d.F.. In tali funzioni egli restò pur dopo la nomina del nuovo Governo non essendo stato cessato dal relativo incarico nel tempo previsto dalla legge (*spoils system*). A tal riguardo deve il Collegio sin d'ora disattendere ogni eccezione delle parti resistenti sulla mancata conferma del ricorrente dopo l'insediamento del predetto Governo. Non v'è stato alcun atto dichiarativo o fatto concludente, da parte delle Amministrazioni resistenti, tale da impedire la prosecuzione del rapporto di servizio del ricorrente, almeno fino all'emanazione dell'impugnato DPR. Anzi, dall'allocuzione del Ministro dell'Economia in Senato e dalla risposta della Presidenza del Consiglio ai rilievi della Corte dei Conti si evince che le ragioni della risoluzione del rapporto si incentrano nell'esaurimento del rapporto di fiducia tra i vertici politici e il ricorrente e nella di lui sopravvenuta incompatibilità ambientale, mentre fino a quel momento lo svolgimento dell'incarico era ritenuto da tutte le parti valido ed efficace.

Sicchè il richiamo alle norme sullo *spoil system* appare più un argomento difensivo posto dall'Avvocatura erariale che una delle ragioni, foss'anche postergata rispetto all'impugnata statuizione, effettivamente prese in considerazione per decidere la sostituzione del ricorrente.

Sono insorti screzi tra il ricorrente e il Viceministro dell'Economia. Il provvedimento impugnato prende le mosse da tali vicende e da una serie di pretese inadempienze nella conduzione dell'incarico e perviene alla nomina del Generale Z in sostituzione del Gen. X . Premesso ciò in fatto, il Collegio passa all'esame delle eccezioni di rito e di merito sollevate dai resistenti, eccezioni che vanno disattese in quanto infondate.

Non ha pregio la tesi dell'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nomina del controinteressato. Tale nomina è infatti implicitamente presupposta nel medesimo provvedimento impugnato che è l'unico e laconico atto d'una procedura di somma urgenza, adottato nella medesima giornata del 1 giugno 2007 iniziata con la rapida convocazione del ricorrente da parte del Ministro dell'Economia e conclusasi con l'emanazione del provvedimento impugnato. Considerata l'unicità del vertice, la "sostituzione" non può che implicare la "revoca" del Comandante Generale in carica.

Scolora allora ogni considerazione sull'effetto viziante dell'eventuale annullamento della rimozione del ricorrente, rispetto alla nomina del controinteressato. L'impugnato DPR reca solo la nomina del controinteressato in sostituzione del ricorrente e dà contezza unicamente dell'urgenza del provvedere, non certo del motivo della rimozione.

Neppure convince l'eccezione di inammissibilità del ricorso basata sulla qualificazione del provvedimento come atto politico, non impugnabile in base all'art. 31 del RD 26 giugno 1924 n. 1034. Dubita invero il Collegio che la disposizione citata possa sopravvivere nell'ordinamento come delineato dagli art. 24 e 113 Cost..

E' peraltro *ius receptum* che l'atto politico deve presentare due requisiti: uno di carattere soggettivo, in quanto deve trattarsi di atto emanato dal Governo, o comunque dall'autorità cui compete la funzione di indirizzo politico al massimo livello dei pubblici poteri; l'altro di carattere oggettivo in quanto deve trattarsi di un atto emanato nell'esercizio del potere politico. Non sono quindi soggetti a controllo giurisdizionale solo gli atti con cui si realizzano scelte di specifico rilievo costituzionale e politico in ordine ai quali l'intervento di questo Giudice determinerebbe un'interferenza del potere giudiziario nell'ambito di altri poteri.

E' consolidato l'avviso del Supremo Consesso secondo cui gli atti preordinati alla provvista di personale dello Stato ai massimi livelli sono atti di alta amministrazione e non di indirizzo politico e, come tali, soggiacciono comunque al sindacato giurisdizionale, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità.

Non sfugge certo al Collegio che le nomine degli organi di vertice delle Amministrazioni si configurano come provvedimenti assunti in base a criteri eminentemente fiduciari; tuttavia pare al Collegio che il richiamo all'atto politico insindacabile da parte delle Amministrazioni resistenti sia solo un argomento difensionale e non un dato assunto a giustificazione dell'atto impugnato. Infatti la stessa nota della Presidenza del Consiglio fa riferimento a "condizioni oggettive di contrasto tali da non rendere possibile il rapporto interorganico tra Ministro e Comandante Generale". Il singolo provvedimento di nomina, comportando una scelta tra soggetti in possesso di titoli specifici, deve esporre le ragioni che hanno indotto alla scelta di uno di essi ed è sottoposto alla verifica di congruità, secondo i principi di imparzialità, proporzionalità e adeguatezza propria dei giudizi di legittimità di questo Giudice.

Anche la delibera di conferimento dell'incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione è soggetta al sindacato di legittimità da parte del G.A..

Passando quindi al merito della questione controversa il ricorso in epigrafe s'appalesa fondato ed è meritevole d'accoglimento, con i limiti e le considerazioni qui di seguito indicati.

Si appalesa fondato il secondo motivo di ricorso atteso che la connotazione della vicenda nei suoi aspetti procedurali evidenzia un palese sviamento di potere che ha portato allo scopo di raggiungere il risultato della rimozione del ricorrente attraverso non le procedure acconce, bensì il fatto compiuto della nomina del controinteressato.

Pure da accogliere è il terzo mezzo di gravame, con cui il ricorrente si duole della violazione dell'art. 7 L. 241/90 (omesso avviso dell'avvio del procedimento di revoca), nonché del giusto procedimento e del principio del contraddittorio. In punto di fatto non è controverso tra le parti che il ricorrente, lo stesso giorno 1^a giugno, è stato convocato dal Ministro dell'Economia per informarlo della sua imminente sostituzione e, se del caso, della sua nomina a Consigliere della Corte dei Conti. Al ricorrente si sono indirizzate critiche relative sia all'insoddisfacente conduzione dell'ufficio, sia al deterioramento progressivo e irreparabile del rapporto fiduciario con la dirigenza politica. Tali responsabilità avrebbero dovuto trovare ingresso in un documento atto a provocare un serio contraddittorio con tutte le idonee garanzie del procedimento.

Condividendo poi gli argomenti di cui al quinto motivo, non convince neppure la tesi della celerità indicata dalle Amministrazioni intimare nel decreto e nei documenti collaterali. Le Amministrazioni resistenti, partendo dalla senz'altro corretta considerazione che la somma urgenza fa aggio sulle formalità partecipative, hanno ritenuto di ridurle ad un minimo praticamente istantaneo (il colloquio tra il Ministro e il ricorrente), di fatto irrilevante (non v'è stato né contraddittorio, né motivazione a confutazione del diverso avviso del ricorrente) e superfluo (posto che la statuizione sostitutiva era già predisposta).

Per il Corpo potrebbe certo essere necessaria la diuturna presenza del Comandante Generale e nociva ogni prolungata soluzione di continuità nella preposizione al relativo ufficio le cui esigenze, però, non sono così e sempre assolute da non permettere, neppure per qualche giorno, altre scelte, se del caso meglio ponderate e motivate. Sfugge allora al Collegio la ragione per cui, a fronte dello strumento garantista offerto dall'art. 7 della L. 241/90 e delle opportunità che l'organizzazione complessa del Corpo (per es., con l'ufficio del Comandante in seconda) può offrire per far fronte alle esigenze di funzionamento interinale, le Amministrazioni resistenti abbiano scelto la soluzione più compressiva delle parimenti rilevanti esigenze di giusto e partecipato procedimento verso il ricorrente.

Non si vede perché, pur avendo già predisposto i documenti per poter contestare al ricorrente gli addebiti relativi sia ai fatti d'eventuale inidoneità all'ufficio, sia alle vicende d'incompatibilità ambientale – tanto da essere contenute nell'allegato alla nota del Viceministro in data 1^a giugno 2007 – non abbiano ritenuto d'introdurlo, se non in un'istruttoria in contraddittorio, perlomeno nel corpo dell'impugnato atto, privo di qualsiasi riferimento al riguardo, ai fini di una più efficace e trasparente cura di quel pubblico interesse che ne ha determinato l'emanazione. Della contestata incompatibilità, come rettamente afferma il ricorrente, le Amministrazioni avrebbero dovuto dare seria contezza nella formulazione del provvedimento, sia per l'obbligo generale di motivazione anche dei provvedimenti d'alta amministrazione, sia per giustificare la sussistenza, reale e non enfatica o strumentale, delle vicende dell'incompatibilità.

Non ha pregio invece, e va rigettato, il sesto motivo di ricorso, laddove il ricorrente invoca la violazione dell'art. 21/quinquies della L. 241/90 in quanto il provvedimento impugnato non è di autotutela in esito ad un procedimento amministrativo di secondo grado, ma si appalesa a guisa di risoluzione del rapporto di servizio.

Circa il settimo motivo, non nega il Collegio che *prima facie* un sintomo serio di eccesso di potere per contraddittorietà si possa dedurre dal fatto che le Amministrazioni resistenti dapprima propongono il ricorrente per la nomina ad un altissimo ufficio giudiziario e appena dopo lo rimuovono dall'incarico fino a quel momento ricoperto per ragioni di seria, se non grave inidoneità al posto. La nomina del ricorrente a Consigliere della Corte dei Conti, però, non è avvenuta anche per indisponibilità di questi, sicchè non mette conto parlarne.

Il ricorso deve essere quindi accolto per le ragioni in precedenza precisate con annullamento dell'atto impugnato.

In ordine, infine, all'invocato risarcimento per il danno all'immagine provocato al ricorrente dal decreto annullato, alcune precisazioni sono doverose. Tutta la vicenda dell'allontanamento del ricorrente dall'ufficio di Comandante Generale della GdF ha avuto una vasta eco sugli organi di informazione, che ha finito per ingenerare nel pubblico il giudizio sì politico, ma anche assai pubblicizzato, di disistima dell'attività da lui svolta, se non, addirittura, di scorrettezza verso l'ufficio stesso e le Istituzioni.

L'allocuzione del Ministro dell'Economia dinanzi al Senato costituisce un atto politico insindacabile dinanzi a questo Giudice.

Non sfugge tuttavia al Collegio che, come la revoca del ricorrente ha avuto una notevole risonanza mediatica nell'opinione pubblica, altrettanto possa accadere in senso a lui favorevole con la presente sentenza, destinata con ogni probabilità ad avere pari richiamo. A fronte quindi della domanda risarcitoria *de qua*, il Collegio ritiene che resti assorbita dalla risonanza della presente sentenza che annulla la rimozione del ricorrente dall'ufficio.

P.Q.M.

Il T.A.R. del Lazio, Sez. II, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il DPR meglio indicato in premessa.

Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in complessive euro seimila/00.

Ordina all'Autorità Amministrativa di eseguire la presente sentenza.

(seguono le firme dei magistrati)